

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 6 febbraio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Brugger, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Dell'Elce, Delfino, Detomas, Dozzo, Fini, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Osvaldo Napoli, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rizzo, Rodeghiero, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Brugger, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Osvaldo Napoli, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rizzo, Rodeghiero, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 febbraio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Modifiche all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di chiusura delle liti fiscali pendenti » (3636);

BELLOTTI: « Disposizioni per il controllo della riproduzione delle nutrie » (3637);

BORRIELLO: « Interventi a sostegno delle imprese navalmeccaniche e amatoriali » (3638);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CABRAS ed altri: « Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo » (3639);

BURANI PROCACCINI: « Concessione di contributi statali per favorire l'ammodernamento delle imprese turistiche » (3640);

ROMANO: « Riconoscimento della lingua dei segni italiana » (3641);

DELBONO ed altri: « Norme per favorire la partecipazione dei dipendenti al capitale d'impresa » (3642);

FOTI: « Disciplina della professione di ottico optometrista » (3643);

FOTI: « Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di tariffa del servizio di fognatura e depurazione » (3644);

BRESSA ed altri: « Nuove norme in materia di dirigenza statale » (3645);

BERTINOTTI ed altri: « Disposizioni in materia di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi sindacali » (3646);

GASTALDI: « Istituzione del Garante nazionale della produzione agroalimentare e di derivazione animale » (3647);

FRATTA PASINI e FERRO: « Interpretazione autentica dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di calcolo dell'indennità di funzione » (3648);

PECORELLA: « Istituzione della giuria popolare presso il giudice unico di primo grado » (3649).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCHMIDT: « Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ecosistema e delle biodiversità » (3591) *Parere delle Commissioni VII, VIII, X e XIII.*

VIII Commissione (Ambiente):

MIGLIORI ed altri: « Disciplina delle attività di protezione civile » (3172) *Parere delle Commissioni I, III, IV, V, VII, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

DE LAURENTIIS ed altri: « Norme in materia di personale docente della scuola »

(3549) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):

CÈ ed altri: « Delega al Governo in materia di autonomia finanziaria dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni in attuazione delle norme relative al federalismo fiscale di cui all'articolo 119 della Costituzione » (3356) *Parere della I Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

al dottor Alfonso PUCCI l'incarico di studio sulla specificità di Roma-capitale nell'evoluzione federale dello Stato presso il dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

alla II Commissione permanente (Giustizia):

all'avvocato Sonia VIALE l'incarico di vice capo del dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia;

alla IX Commissione permanente (Trasporti):

al dottor Antonino VECCHIO DOMANTI l'incarico di direzione della direzione generale per i sistemi informativi e statistici nell'ambito del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

alla XI Commissione permanente (Lavoro) e alla XII Commissione permanente (Affari sociali):

al dottor Giovanni DAVERIO l'incarico di direzione dell'ufficio per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, nonché, *ad interim*, la direzione dell'ufficio per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili presso il dipartimento delle politiche sociali e previdenziali, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

al dottor Giancarlo SCATASSA l'incarico di direzione dalla direzione generale per le reti informative e per l'osservatorio del mercato del lavoro nell'ambito del dipartimento per le politiche del lavoro e l'occupazione e tutela dei lavoratori nonché, *ad interim*, l'incarico di direzione della direzione generale per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in

merito alle politiche sociali, nell'ambito del dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 gennaio 2003, a pagina 46, seconda colonna, alla settima riga, dopo le parole: « all'articolo 108, primo comma, la lettera *b*); » sono inserite le seguenti: « all'articolo 109, primo comma, la lettera *b*); ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2002, N. 282, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI COMUNITARI E FISCALI, DI RISCOSSIONE E DI PROCEDURE DI CONTABILITÀ (3524)

(A.C. 3524 - Sezione 1)

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3.2 della Commissione;

si intende conseguentemente revocato il parere contrario espresso in ordine al medesimo emendamento nella seduta del 5 febbraio 2003;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 5-bis.72 Sergio Rossi, 5-bis.73 Pinza e 5-bis.74 Benvenuto;

si intende conseguentemente revocato il parere contrario espresso in ordine ai medesimi emendamenti nella seduta del 5 febbraio 2003 reso, per un errore materiale, nel presupposto che i medesimi fossero volti alla soppressione della lettera n) del comma 1, anziché della lettera o) del medesimo comma;

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.5-bis.319.6 e 0.5-bis.319.7 Boccia, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 5-*quinquies*.030 della Commissione (nuova formulazione), sui subemendamenti 0.5-*bis*.321.1 e 0.5-*bis*.321.2 Boccia e sull'emendamento 5-*bis*.321 della Commissione.

(A.C. 3524 - Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato).

1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunità

europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e fermo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi sull'importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime di aiuti è divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di effettivo versamento. In caso di mancato versamento entro il 31 dicembre 2002, dal 1° gennaio 2003 è dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme di cui al periodo precedente.

2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.

ARTICOLO 2.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto).

1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e

successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003.

ARTICOLO 3.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve).

1. Le previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistente nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio indicato al periodo precedente e dei due successivi.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione).

1. Nell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 23,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 32 per cento »;

b) al comma 2, le parole: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze », sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto ministeriale ».

ARTICOLO 5.

(Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive).

1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonché le violazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di 100,00 euro entro il 16 marzo 2003. Tali versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi telematici, della data di cessazione dell'attività e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.

ARTICOLO 6.

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) relativamente alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per il periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno

1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l'intermediario, al quale è presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, nonché la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1».

4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1».

5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi».

6. Relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003 nell'ambito delle disposizioni che disciplinano l'emersione delle attività detenute all'estero di cui al capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la somma da versare è pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato. La disposizione del presente comma può essere modificata solo in modo espresso e si applica anche alle operazioni di emersione regolate da disposizioni diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5.

ARTICOLO 7.

(Dismissione di beni immobili dello Stato).

1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi).

1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, si intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad essere attribuite alla Agenzia delle entrate l'amministrazione, la riscossione e il conten-

zioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse le entrate derivanti dall'imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

ARTICOLO 9.

(Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica).

1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, i collegi di revisione o sindacali degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e loro consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici regionali e locali, sono integrati da un componente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico degli enti o degli organismi pubblici. Tale disposizione non opera quando nei collegi di revisione o sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici è già prevista la presenza di uno o più componenti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO A

ELENCO BENI DELLO STATO

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE
Palazzo Poste	Milano
Torri dell'Eur	Roma
Tor Pagnotta - Lotto A	Roma
Tor Pagnotta - Lotto B	Roma
Tor Pagnotta - Lotto C	Roma
La Rustica - Lotto A e Lotto B	Roma
La Rustica - Lotto D/c	Roma
Sotto centrale telefonica Porta Romana	Milano
Sotto centrale telefonica Via Magolfa	Milano
Sotto centrale telefonica Porta Venezia	Milano
Sotto centrale telefonica Via Belfiore	Milano
Centrale telefonica Amedeo Via Crispi	Napoli
Centrale telefonica Piazza Nolana	Napoli

ALLEGATO B

ELENCO BENI EX ETI

Numero progressivo	DENOMINAZIONE BENE	LOCALIZZAZIONE		
		Indirizzo	Città	Prov.
1	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via G. Buitoni, 3	Sansepolcro	AR
2	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via Cortonese, 143	Perugia	PG
3	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via XXXIV Maggio, 99/101	Pontecorvo	FR
4	Agenzia Coltivazione Tabacchi	Strada Statale n.16	Alessano	LE
5	Magazzino Tabacchi Greggi	via Malta, 42	Spongano	LE
6	Magazzino Tabacchi Greggi	via Montebello, 46	Piacenza	PC
7	Magazzino Tabacchi Greggi	via Bengasi, 5	Tortona	AL
8	Manifattura Tabacchi	SS Romea, 255	Mesola	FE
9	Manifattura Tabacchi	v.le Regina Margherita, 33	Cagliari	CA
10	Manifattura Tabacchi	p.za San Cristoforo, 18	Catania	CT
11	Manifattura Tabacchi	via delle Cascine, 35	Firenze	FI
12	Manifattura Tabacchi	Contrada Cammarata	Castrovillari	CS
13	Manifattura Tabacchi	v.le Fulvio Testi, 121	Milano	MI
14	Manifattura Tabacchi	via Sant'Orsola, 78	Modena	MO
15	Manifattura Tabacchi	via Galileo Ferraris, 273	Napoli	NA
16	Manifattura Tabacchi	Via Simone Guli, 11	Palermo	PA
17	Manifattura Tabacchi	Via Malaspina, 20	Trieste	TS
18	Manifattura Tabacchi	V.le della Fiera, 1	Verona	VR
19	Deposito Generi di Monopolio	Via del Vespro, 53	Messina	ME
20	Deposito Generi di Monopolio	Via Vittorio Veneto, 27	Reggio Calabria	RC
21	Deposito Generi di Monopolio	Via Rigopiano, 36	Pescara	PE
22	Deposito Generi di Monopolio	P.le Cremona, 3	Brescia	BS
23	Deposito Generi di Monopolio	Via Degola, 3/d	Genova	GE
24	Deposito Generi di Monopolio	Via dei Sali, 5	Venezia Porto Marghera	VE
25	Deposito Generi di Monopolio	Via Gervasutta, 20	Udine	UD
26	Deposito Generi di Monopolio	Via Barcellona, 19/21	Catania	CT
27	Deposito Generi di Monopolio	Via Generale De Maria	Palermo	PA

(A.C. 3524 – Sezione 3)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE**

All'articolo 4, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“ 9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza; in tal caso, non si applicano interessi ”.

1-ter. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.

1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1-ter si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi ed il ritardato riversamento delle somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data del 31 dicembre 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) per le penalità non ancora contestate alla predetta data del 31 di-

cembre 2002, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.

1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « 16 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “ di cui all'articolo 49, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ”, sono inserite le seguenti: “ nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ” ».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. — (Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). — 1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 3, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: « , relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 »;

2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,

n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica »;

3) al comma 4, le parole da: « la definizione » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti. »;

4) al comma 5, ottavo periodo, le parole: « 2.000 euro » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 3.000 euro » e « 6.000 euro » e le parole: « 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004 »;

5) al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: « secondo le disposizioni del presente articolo » sono inserite le seguenti: « , esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo »;

6) al comma 15, dopo le parole: « entro il 31 luglio 2003 » sono inserite le seguenti: « , ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo »;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, dopo le parole: « dell'imposta regionale sulle attività produttive » sono inserite le seguenti: « del contributo straordinario per l'Europa, di

cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

2) al comma 3:

2.1.) al primo periodo, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »;

2.2.) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo comma, e 34, sesto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 9-*bis*. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta »;

2.3.) al secondo periodo, le parole: « , salvo che per i periodi di imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo » sono soppresse;

2.4.) al terzo periodo, le parole: « per ciascun periodo di imposta » sono soppresse; le parole: « 2.000 euro » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 3.000 euro » e « 6.000 euro »; le parole: « 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004 », e le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

3) al comma 4, le parole: « 21 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 24 aprile 2003 », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministra-

zione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza. »;

4) al comma 5, primo periodo, le parole: « 13 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento »;

5) al comma 6:

5.1.) l'alinea è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento: »;

5.2.) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa »;

5.3.) la lettera *d)* è abrogata;

6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate

all'eccedenza rispetto a quelle corrispondenti agli imponibili integrati aumentati ai sensi del comma 6 »;

7) al comma 7, le parole: « alle lettere *c)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « alla lettera *c)* »;

8) al comma 10:

8.1.) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16; in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli articoli 41-*bis* del predetto decreto n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del predetto decreto n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti »;

8.2.) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alle lettere *c)*

e *d*) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa »;

9) al comma 11, al primo periodo, le parole: « 16 aprile 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 maggio 2003 »; al secondo periodo, le parole: « 20 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 settembre 2003 »;

c) all'articolo 9:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: « chiedendo » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera *a*), nonché, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto »;

2) al comma 2, lettera *a*), le parole: « al 18 per cento », « 16 per cento » e « 13 per cento », sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « all'8 per cento », « 6 per cento » e « 4 per cento »; dopo le parole: « dell'imposta regionale sulle attività produttive », sono inserite le seguenti: « del contributo straordinario per l'Europa di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, »;

3) al comma 2, lettera *b*), le parole: « ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel

periodo d'imposta, e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo »;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera *a*), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari:

a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni;

b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:

1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;

2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;

3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro »;

5) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di